



# Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

www.bassanodelgrappa.gov.it

protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA  
PROTOCOLLO GENERALE

I

N. 0006647 data 27/01/2021



**OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI, DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 40 ANNI, A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE "VALLERANA"**

Si rende noto che l'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa intende individuare **GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI**, di età compresa tra i n. 18 e n. 40 anni, interessati a partecipare a una procedura per la concessione in uso precario e a titolo oneroso della Malga comunale "Vallerana" considerata nel suo complesso di prato, pascolo, bosco e fabbricati per l'esclusivo utilizzo ai fini zootecnici del territorio, facente parte del demanio comunale di uso civico, per un canone pari a € 13.380,00 annui.

**DURATA DELLA CONCESSIONE:** stagioni monticatorie dal **2021 al 2026**

**DATI RELATIVI ALLA MALGA come da Piano Forestale periodo 2018-2029:**

MALGA	Particella piano di riassetto forestale	Superficie totale ettari	Superficie utile pascoliva ettari	Carico totale U.B.A.	Periodo di Monticazione
Vallerana	12	53,9571	51,9171	80	1° giugno -30 settembre

La superficie in concessione indicata nel presente avviso non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze prodotte dal concessionario al quale spetta il compito di stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine. Le superfici a pascolo indicate non hanno infatti valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.

**DESCRIZIONE DEL BENE IN CONCESSIONE E CONDIZIONI**


I beni oggetto di concessione, costituenti il complesso denominato "MALGA VALLERANA" sono individuati catastalmente come di seguito specificato:



Area II - Servizio Patrimonio

Responsabile del procedimento: rag. Martinello Daniela | via Jacopo da Ponte, 37 | 36061 Bassano del Grappa (VI) tel +39 0424 519342

Visione atti UFFICIO PATRIMONIO  
tel +39 0424 519135 - 144



# Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

www.bassanodelgrappa.gov.it

protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

## Catasto Comune Censuario di BASSANO DEL GRAPPA – Sezione Valrovina

Fg. 1 - mappali nn. 2, 3, 6p

Fg. 2 - mappali nn. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 23, 26, 42 Ente Urbano, 43p, 49, 51 Ente Urbano

Fg. 3 - mappali nn. 1, 2, 15, 17, 26, 60p

Sono **ESCLUSI** dalla concessione della malga tutti gli altri edifici disseminati nella valle che l'Amministrazione intende tenere a propria disposizione e in particolare:

- lo stallone di **BUSA FONDA (O TONDA)** con circa 1500 mq di terreno circostante;
- i fabbricati di **VALLERTA DELLE FRATTE** (n. 2 stalloni, abitazione e porcilaia) con circa 1500 mq di terreno circostante;
- il fabbricato di **BUSA DELLA SALINE** con circa 3.000 mq di terreno circostante;

I dati catastali della malga in concessione sono:

Comune censuario di Bassano del Grappa – Sezione di Valrovina – catasto fabbricati – Foglio 2 – mappale 42 – cat. D/10 – rendita 3.104,00 – Via Vallerana, piano T e 1, come meglio rappresentata nell'allegata planimetria (**ALLEGATO – A**)

L'Amministrazione si riserva il diritto di passaggio per accedere ai suddetti fabbricati tenuti a disposizione e uno spazio attorno ai medesimi di circa 2000 mq che potrà recintare.

Il Comune potrà periodicamente aprire le recinzioni degli spazi che si è riservato attorno ai fabbricati suddetti, onde consentire il pascolo.

Sono in ogni caso escluse dalle aree in dotazione alla Malga quelle utilizzate per sentieri, strade, aree di deposito legna, aree per l'accesso alle superfici boscate e capanni per l'attività venatoria.

L'Amministrazione potrà, in caso di necessità per iniziative diverse, chiedere al concessionario la disponibilità temporanea di eventuali altre aree senza obbligo di alcun indennizzo.

La concessione delle malghe comunali non comprende la facoltà di esercitare l'attività agrituristica o l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

## **NORME E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL BENE IN CONCESSIONE**

La ditta concessionaria dovrà caricare con bovini da latte e/o relativa rimonta una percentuale pari o superiore al 70% del n. di U.B.A. (Unità Bovino Adulto) previsto per il pascolo.

Le disposizioni generali per la conduzione della Malga sono dettate dal **“Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani”** approvato dalla Comunità Montana del Brenta (ora Unione Montana Valbrenta) con deliberazione di Consiglio n. 17 del 29.12.2011 (**ALLEGATO - B**) del quale la Ditta concessionaria dovrà prendere visione ed essere a perfetta conoscenza e del quale dovrà accettarne integralmente e senza riserve il contenuto.



# Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

[www.bassanodelgrappa.gov.it](http://www.bassanodelgrappa.gov.it)

[protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it)

Ulteriori disposizioni per la conduzione della malga sono dettate dallo *Schema atto di Concessione (ALLEGATO - D)*.

Il contratto di concessione, che sarà stipulato ad avvenuta aggiudicazione, prevederà, inoltre, al fine di contenere il diffondersi della flora infestante, che il Concessionario dovrà sostenere in proprio le spese per l'eliminazione, prima della fioritura, delle piante e in particolare del nocciolo (formazione vegetale di crescita spontanea non costituente e classificabile come bosco) mediante azione di taglio e SRADICAZIONE (estirpazione delle radici) con conseguente stabilizzazione e sistemazione, con mezzi meccanici idonei, della superficie interessata dall'intervento e successivo inerbimento, impiegando materiale di provenienza locale (essenze erbose provenienti dalle zone circostanti e autoctone) e ciò per tutta la durata dell'alpeggio.

Il carico massimo consentito sarà di 80 U.B.A. (+/- 5%) secondo le tabelle di ragguglio e relative tolleranze previste dal "Disciplinare" succitato e ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal Concedente e dal Servizio Forestale competente per territorio sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente.

## **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare la propria manifestazione di interesse alla concessione in oggetto, i soggetti concorrenti che devono risultare in possesso dei requisiti sotto descritti, da attestare mediante autocertificazione secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Comunale (**ALLEGATO - C**) ai sensi degli articoli 46, 47, e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal concorrente (persona fisica, titolare o legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante) e corredata da fotocopia del codice fiscale e da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda, in corso di validità. In caso di persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante concorrente e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza:

1. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni, di età compresa tra i 18 anni e 40 anni;
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. Non essere incorso in gravi sanzioni in materia igienico sanitaria e legate all'anagrafe animale tali da comportare l'inidoneità alla conduzione di malghe;
4. Non avere cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alla normativa vigente;

**IL VENIR MENO, PER QUALSIASI MOTIVO, DI UNO O PIU' DEI REQUISITI SOPRA INDICATI COMPORTA LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE.**



# Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

www.bassanodelgrappa.gov.it

protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

## **CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone per la concessione in oggetto è pari a **€ 13.380,00 annui** ed è soggetto a rivalutazione ISTAT al 75% già dal secondo anno di concessione. Detto canone è escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. per carenza del presupposto soggettivo ed inoltre in quanto i beni di cui al presente bando fanno parte del demanio civico pervenuti al Comune di Bassano del Grappa a seguito Regio Decreto del 27 settembre 1938 n. 1685 di aggregazione del Comune di Valrovina al Comune di Bassano del Grappa.

Con la manifestazione di interesse dovrà essere versato, presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca S.p.a. sita in Largo Parolini (anche on-line all'IBAN: IT50M0200860165000003497481) un deposito cauzionale provvisorio, pari a **€ 1.605,60**, pari al 2% dell'importo annuo del canone stabilito dall'Amministrazione Comunale (€ 13.380,00) per n. 6 annualità.

Le **condizioni contrattuali** della concessione sono quelle riportate nel presente *Avviso per Manifestazione di Interesse, nel Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani (ALLEGATO - B)* e nello *Schema atto di Concessione (ALLEGATO - D)* allegati al presente Avviso.

## **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Il concorrente, in qualità di titolare/legale rappresentante partecipante alla manifestazione di interesse dovrà far pervenire tutti gli atti e i documenti, redatti in lingua italiana, prescritti dal presente AVVISO.

L'istanza sarà composta pertanto dalla seguente documentazione:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE**  
datata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante partecipante redatta secondo il modello facsimile allegato (**ALLEGATO C**) in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di accettazione delle condizioni di gara;
- **CODICE FISCALE IN FOTOCOPIA**  
del sottoscrittore della domanda;
- **DOCUMENTO DI IDENTITA' IN FOTOCOPIA**  
del sottoscrittore della domanda in corso di validità;
- **ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO**  
del Deposito Cauzionale Provvisorio di **€ 1.605,60**.

## **MODALITA' DELL'INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**



Area II - Servizio Patrimonio

Responsabile del procedimento: rag. Martinello Daniela | via Jacopo da Ponte, 37 | 36061 Bassano del Grappa (VI) tel +39 0424 519342

Visione atti UFFICIO PATRIMONIO  
tel +39 0424 519135 - 144



# Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

[www.bassanodelgrappa.gov.it](http://www.bassanodelgrappa.gov.it)

[protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it)

L'istanza corredata dalla documentazione prescritta dal presente AVVISO dovrà pervenire, a cura e spese del concorrente, al *Comune di Bassano del Grappa – Ufficio Protocollo – Via Matteotti.n. 35 – 36061 Bassano del Grappa (VI)* **entro e non oltre le ore 12.15 del giorno 22/02/2021**.

Per eventuali consegne dirette all'Ufficio Protocollo si evidenzia che gli orari di **apertura dell'Ufficio Protocollo al pubblico** sono alla odierna i seguenti:

✓ **dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 10,00 alle ore 12,15;**

**Oltre tale termine non sarà ritenuta valida l'Istanza anche se sostitutiva o aggiuntiva di una eventuale precedentemente presentata.**

L'Amministrazione aggiudicatrice declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi postali che possano essere causa di ritardo nella presentazione delle Istanze.

Si fa presente che è possibile presentare l'Istanza di cui sopra, anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: [protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it). Il rispetto del termine di scadenza di cui sopra è provato dalla data e ora della ricevuta di consegna della PEC.

**Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione comunale e le ditte richiedenti non possono vantare in merito alcune pretese.**

## **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La partecipazione al presente Avviso implica la piena accettazione di tutte le clausole in esso previste.

L'Ufficio provvederà all'esame/verifica delle istanze pervenute e della documentazione amministrativa allegata al fine di individuare i concorrenti aventi titolo a partecipare.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una unica istanza purchè valida.

Nel caso in cui i Giovani Imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni richiedenti, aventi titolo, dovessero essere più di uno si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio tra di loro.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** Dlgs. n. 228/2001 art. 6 – comma 4/bis

*“Qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa “giovani imprenditori agricoli” di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.*



### Area II - Servizio Patrimonio

Responsabile del procedimento: rag. Martinello Daniela | via Jacopo da Ponte, 37 | 36061 Bassano del Grappa (VI) tel +39 0424 519342

Visione atti UFFICIO PATRIMONIO  
tel +39 0424 519135 - 144



# Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

[www.bassanodelgrappa.gov.it](http://www.bassanodelgrappa.gov.it)

[protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it)

Nel caso in cui si rendesse necessario il sorteggio verrà data comunicazione del luogo, data e ora dello stesso, sul sito internet del Comune: <http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Manifestazioni-di-interesse>

**Qualora nessuno dei concorrenti abbia dichiarato di possedere i requisiti richiesti la gara verrà dichiarata deserta.**

*L'Amministrazione nel caso la procedura esperita non dia esito fruttuoso, darà corso ad altro avviso di evidenza pubblica rivolto ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti nell'avviso medesimo, applicando diritti/prelazioni previste ai sensi di legge;*

## **DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto di concessione, ivi comprese quelle relative al pagamento dei canoni e degli eventuali oneri accessori, il Concessionario dovrà versare presso la Tesoreria Comunale **prima della stipula dell'atto**, a titolo di **DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**, la somma di **Euro 8.028,00** corrispondente al 10% del canone annuo stabilito dall'Amministrazione Comunale (€ 13.380,00) moltiplicato per tutti gli anni di durata della concessione (6 anni).

## **INFORMAZIONI**

La documentazione della Manifestazione di Interesse in oggetto è reperibile presso: Area II<sup>^</sup> - Servizi alla Persona/Servizio Patrimonio - Via J. Da Ponte n. 37 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - tel. 0424/519135-342-144 / fax 0424/519129 previo appuntamento telefonico nel seguente orario: da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e Giovedì anche dalle 16.00 alle 17.00. La suddetta documentazione è disponibile anche presso l'Albo Pretorio on-line e il sito internet del Comune di Bassano del Grappa <http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Manifestazioni-di-interesse>

Eventuali richieste di informazioni e/o precisazioni dovranno pervenire per iscritto, **entro e non oltre il 15.02.2021, direttamente al Protocollo comunale** di via Matteotti n. 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI) o tramite PEC: [protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it).



# Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

[www.bassanodelgrappa.gov.it](http://www.bassanodelgrappa.gov.it)

[protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it)

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REG. UE 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.

### TITOLARE E DELEGATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Bassano del Grappa, con sede in via Matteotti, 39, tel. 0424/519111, email: [comune@comune.bassano.vi.it](mailto:comune@comune.bassano.vi.it);

pec: [protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it)

Delegato al trattamento è il Dirigente dell'Area 2^ "Servizi alla Persona" dott. Antonello Accadia, tel. 0424/519125, email: [segretario@comune.bassano.vi.it](mailto:segretario@comune.bassano.vi.it). Pec [protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it)

### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati nominato con decreto del Sindaco prot. 059282/2020 è contattabile al tel. 045.6101835 int. 1 - e-mail: [dpo@comune.bassano.vi.it](mailto:dpo@comune.bassano.vi.it) - PEC [studiocavaggoniscarl@legalmail.it](mailto:studiocavaggoniscarl@legalmail.it)

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento amministrativo denominato " *AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI, DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 40 ANNI, A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE "VALLERANA"* I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

### BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dall'ente nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri a norma di quanto previsto dalle DGR Veneto n. 1643/2019, 638/2020, 1189/2010, 1359/2020. Il trattamento è necessario per permettere l'espletamento del procedimento.

### NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma risulta necessario per consentire all'ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali. Il diniego a fornire i dati personali non consentirà l'avvio del procedimento con impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

### AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati saranno trattati dal personale del Comune di Bassano del Grappa competente per la gestione del procedimento incluso il personale che si occupa di attività per fini statistici. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori esterni del Comune Bassano del Grappa ed i soggetti che forniscono servizi strumentali. Questi soggetti agiranno in qualità di delegati, incaricati, responsabili del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o



# Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

[www.bassanodelgrappa.gov.it](http://www.bassanodelgrappa.gov.it)

[protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it)

privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o in base specifici protocolli d'intesa a norma di legge che lo prevedano.

## TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO

I dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.

## CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l'ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Essi potranno essere conservati anche in forma aggregata per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR e 110 bis del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

## DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (artt. 12 – 23) e in particolare:

- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE);
- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);

diritto di reclamo ad un'autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). L'interessato può proporre il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Il Responsabile del Procedimento è la rag. Martinello Daniela – Capo Servizio area 2^.

Bassano del Grappa,

27 GEN. 2021

**Il Segretario Generale  
Dirigente dell'Area II^**

Dott. Antonello Accadia





## Allegato alla deliberazione di Consiglio n. 17 del 29.12.2011



## COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA

DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO  
PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANITITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**ART. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni ed altri Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13/9/1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni, delle consuetudini locali e dell'uso civico ove esistente.

**ART. 2 – Calcolo per la determinazione del canone**

Il canone annuo a base d'asta è stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto del numero di U.B.A. monticabili, delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario può stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristica.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettua un'aggiudicazione differenziata.

Sono altresì stabilite dall'ente proprietario le ulteriori norme relative alla determinazione della concessione contratto (entità del deposito cauzionale, criteri di priorità per l'assegnazione, modalità di effettuazione della gara, ecc.)

**ART. 3 - Determinazione del carico.**

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.

In sede di consegna potrà essere ammessa una tolleranza maggiore qualora giustificata da eventi che, relativamente alla stagione monticatoria in corso, modifichino la disponibilità pascoliva.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguaglio:

1 vacca da latte	1.00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1.00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0.60 UBA
1 capra	0.15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1.00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0.60 UBA
1 pecora	0.15 UBA

La presenza di capi bovini maschi di età superiore a sei mesi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga.

#### **ART. 4 – Criteri di utilizzazione dei pascoli**

Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 8) è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- 9) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un massimo del 20% del fabbisogno energetico giornaliero;
- 10) tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese di effettuare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
- 11) per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo di effettuare il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- 12) è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- 13) con prevalenza in malga di bestiame asciutto, al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio, vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una sezione all'altra.
- 14) Dev'essere assicurata una presenza fisica ed abitativa continua all'interno del territorio della malga durante tutta la stagione monticataria.

#### **ART. 5 - Interventi di manutenzione ordinaria**

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Nel verbale di consegna sono specificati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi a cura del concessionario entro il termine della monticazione, tra i quali:

- Taglio delle erbe infestanti prima della fioritura
- Recinzione o ripristino delle chiudende
- Distribuzione del letame (autunnale o primaverile)
- Pulizia e tinteggiatura dei locali di abitazione e di lavorazione
- Pulizia della stalla, degli impianti di mungitura e delle concimaie
- Corretto accumulo e smaltimento dei rifiuti
- Pulizia e manutenzione di cisterne, filtri, impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua, pozze e vasche di abbeveraggio
- Controllo dell'efficienza delle griglie e delle sbarre di limitazione al traffico
- Pulizia delle canalette di sgrondo delle acque meteoriche
- Preparazione dei fabbricati a termine monticazione per evitare i danni da neve

#### **ART. 6 - Interventi di miglioramento**

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sulle superfici pascolive, sui fabbricati e sulla viabilità, necessari per una corretta conduzione dell'alpeggio, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

Di norma i lavori straordinari assegnati al malghese non possono superare il valore monetario pari al 30% del canone di concessione della malga.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali. E' inoltre a carico dell'ente la fornitura dei materiali per la riparazione e la manutenzione dei fabbricati, la manutenzione straordinaria delle strade di accesso alla malga, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.

#### **ART. 7 – Concimaie**

Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma alla fine del periodo di monticazione, con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia le stalle sia le concimaie devono risultare ripulite e vuotate, salvo nel caso di spargimento primaverile. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

#### **ART. 8 – Legnatico**

Il Concedente stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere strettamente necessaria per la gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere conservata per bisogni della stagione monticatoria successiva.

#### **ART. 9 - Animali domestici**

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. E' autorizzato altresì l'allevamento di numero due suini ad uso familiare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria; i cani devono essere sempre custoditi.

#### **ART. 10 - Condizioni igienico-sanitarie**

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

#### **ART. 11 – Occupazione suolo di malga**

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 2 ettari, il concessionario della malga non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 2 ettari di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo per una volta tanto, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre i 2 ettari.

Per qualunque taglio di piante che venga eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

#### **ART.12 - Durata della concessione**

La durata della concessione non può essere di norma inferiore a 6 anni, salvo disdetta del concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. Particolari condizioni potranno comportare durata superiore ai 6 anni (ad es. attività agrituristica).

Per eccezionali esigenze o qualora la gara pubblica sia andata deserta, in sede di trattativa potrà essere stabilita una durata diversa della concessione-contratto, che non potrà essere comunque inferiore ad una stagione monticatoria.

#### **ART. 13 - Responsabilità civili**

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e ai pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

## **TITOLO II LE PROCEDURE**

### **ART. 14 - Consegna della malga**

All'inizio di ogni stagione monticatoria, la Comunità Montana procede alla consegna della malga che viene eseguita alla presenza del concessionario e del rappresentante dell'Ente concedente. Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture, comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il concessionario può accedere nei termini contrattuali prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al concedente nonché alla Comunità Montana.

La malga deve essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla precedente riconsegna autunnale.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvede:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- alla verifica della percentuale di tolleranza del carico.

La Comunità Montana redige l'apposito verbale di consegna che, firmato da tutti gli intervenuti, fa parte integrante del contratto.

Nel verbale vengono precisati e quantificati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinari di miglioramento da eseguirsi a carico del Concessionario.

All'atto della consegna stagionale, il concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e relative infrastrutture ed impianti.

### **ART. 15 - Riconsegna della malga**

Alla fine di ogni stagione monticatoria la Comunità Montana effettua, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, sono indicate le eventuali inadempienze del concessionario e le spese da sostenere dal concedente, con rivalsa sul deposito cauzionale del concessionario, per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della riconsegna viene indicato il locale o i locali a disposizione del concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

### **ART. 16 – Durata della stagione monticatoria**

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale d'intesa con la Comunità Montana competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale d'intesa con la Comunità Montana competente per territorio su richiesta motivata del concessionario, da proseguire tramite l'Ente proprietario.

E' ammessa una tolleranza di 5 giorni sulla data di carico e scarico del bestiame.

### **ART. 17 – Fondi miglorie pascolive**

Le somme introitate dal concedente per le penalità previste nel presente capitolato, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di migloria dei pascoli o dei fabbricati.

L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10 % dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare alla Comunità Montana competente per territorio gli estratti dei conti relativi al capitolo delle miglorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente.

### **TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI**

#### **ART. 18 – Vigilanza**

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale, all'Ente concedente, alla Comunità Montana e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

#### **ART. 19 – Sanzioni**

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle P.M.P.F. nonché dalle vigenti leggi.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spiетramento);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana deve quantificare e monetizzare l'entità dei lavori ordinari e straordinari non o insufficientemente eseguiti, e computare, quale penalità, la somma risultante a carico del concessionario.

L'ente proprietario preleverà tale somma, unitamente a quella relativa alle penalità contrattuali di cui al successivo articolo, dai fondi del deposito cauzionale previsto nel contratto; se la stessa non è sufficiente, ne chiederà l'integrazione. Il deposito cauzionale dovrà comunque essere completamente ripristinato dal concessionario per la stagione monticatoria successiva, pena la rescissione del contratto.

Il concedente deve inserire nel programma delle migliorie pascolive dell'anno successivo le somme suddette, che dovranno essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

Può essere concesso al malghese un ulteriore termine per la realizzazione dei lavori di cui al punto a) non eseguiti per cause di forza maggiore.

#### **ART. 20 – Penalità contrattuali**

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 7, 8, 9, 16, nonché la mancata effettuazione degli interventi di cui agli artt. 5 e 6, è altresì soggetto ad una penalità contrattuale di € 200 e accompagnato da diffida di risolvere il problema riscontrato entro un termine assegnato. In caso di non ottemperanza, la procedura verrà replicata.

#### **ART. 21 – Inadempienze**

Il Concessionario può essere dichiarato inidoneo alla conduzione della malga dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale, per un periodo di almeno 5 anni, qualora egli si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga.

Il Concedente deve prevedere l'esclusione, nel bando di aggiudicazione, dei concorrenti per i quali sussistono motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

#### **ART. 23 – Infrazioni alla corretta gestione del pascolo**

Qualora nel corso della stagione monticatoria ovverosia alla fine della medesima, dovessero venire rilevate gravi o ripetute inadempienze riferite alla corretta utilizzazione del pascolo, queste comporteranno l'emissione di parere negativo da parte della Comunità Montana nella certificazione della "Normale Buona Pratica Agricola" requisito indispensabile per concorrere ai benefici economici direttamente collegati alla conduzione degli alpeggi.

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI,  
DI ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 40 ANNI, A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER  
LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE "VALLERANA"**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

AL COMUNE DI  
BASSANO DEL GRAPPA  
Via Matteotti, 35  
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

della Ditta/Altro \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Cell. \_\_\_\_\_

Pec \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

IBAN (campo obbligatorio) \_\_\_\_\_

con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per la concessione della Malga "VALLERANA", al canone fissato dall'Amministrazione Comunale in € 13.380,00 annui, alle condizioni previste da:

- **AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE di cui all'oggetto:**
- **"Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani"** approvato dalla Comunità Montana del Brenta con C.C. 17/2011;
- **SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE**

allegati allo stesso Avviso.

A tal fine, ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

#### DICHIARA

- a) di essere Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi del D. Lgs. 29.03.2004 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni, di età compresa tra i n. 18 e i n. 40 anni;
- b) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura sede di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ qualità di \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ iscrizione \_\_\_\_\_;
- c) di non essere incorso in gravi sanzioni in materia igienico sanitaria e legate all'anagrafe animale tali da comportare l'inidoneità alla conduzione di malghe;
- d) l'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alla normativa vigente;
- e) di accettare integralmente e senza riserve le condizioni e gli impegni previsti dall' **AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE** rivolto ai **Giovani Imprenditori Agricoli** di età compresa tra i 18 e 40 anni, dal **DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO** per l'utilizzo dei pascoli montani e dallo **SCHEMA DI CONCESSIONE** allegati allo stesso Avviso;
- f) di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 riportata nell' **AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI, DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 40 ANNI, A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE "VALLERANA"**.



\_\_\_\_\_ , li \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

- IL LEGALE RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE (ai sensi dell'art. 38, 46, e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) allega:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale
- attestazione versamento deposito cauzionale provvisorio di € 1.605,60.

**ALLEGATO D**

-----COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA-----

-----PROVINCIA DI VICENZA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

**CONCESSIONE MALGA VALLERANA PER LE STAGIONI  
MONTICATORIE 2021-2022-2023-2024-2025-2026. DITTA :**

.....-----

N. \_\_\_\_\_ di repertorio degli Atti del Segretario Generale-----

L'anno duemilaventiuno (2021) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese  
di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) nella residenza municipale del Comune di Bassano  
del Grappa (VI), in Via Matteotti n. 39, Città.-----

Innanzi a me Dott. Antonello Accadia, Segretario Generale del Comune di  
Bassano del Grappa, autorizzato a rogare gli atti pubblici amministrativi nei  
quali è parte l'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui  
all'articolo 97 del Testo Unico degli Enti locali, sono personalmente comparsi  
i Signori: -----

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato  
per la carica presso la sede del Comune di Bassano del Grappa in Via  
Matteotti n. 39, Dirigente del Comune di Bassano del Grappa, il quale  
dichiara di agire nel presente atto, in nome e per conto dell'Amministrazione  
Comunale di Bassano del Grappa, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via  
Matteotti n. 39, codice fiscale 00168480242, a ciò legittimato dall'art. 107 del  
Decreto Legislativo n. 267/2000 come successivamente modificato ed  
integrato e dal decreto sindacale n. protocollo \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ , di seguito per comodità espositiva denominato anche

**Concedente;**-----

-

-----**E**-----

il sig....., nato a ..... (..) il ....., domiciliato presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto quale legale rappresentante – socio amministratore di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al R.E.A. \_\_\_\_\_, sezione speciale società semplice – impresa agricola;-----

Sono altresì presenti, al fine di prestare la propria assistenza come meglio precisato nel successivo articolo 13, il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi residente in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale : \_\_\_\_\_, e il Signor \_\_\_\_\_-, nato a \_\_\_\_\_(VI) il giorno \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

-----  
Detti comparenti, della cui identità, poteri e qualifica io Segretario Generale sono personalmente certo, stipulano e convengono il presente atto di concessione per la cui migliore intelligenza premettono quanto segue:-----

- Con Deliberazione di Giunta Comunale Registro Generale n. 373 del 15/12/2020 è stato deliberato l' *INDIRIZZO PER LA PROCEDURA DI*

*CONCESSIONE DELLA MALGA VALLERANA PER LE STAGIONI MONTICATORIE DAL 2021 AL 2026 RIVOLTA AI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI DI ETA' COMPRESA TRA I 18 E 40 ANNI* e determinato il canone annuo della concessione relativa;-----

- con Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la documentazione per l'indizione dell'Avviso per la Manifestazione di Interesse per la concessione di cui all'oggetto;-----
- il Comune di Bassano del Grappa ha pubblicato all'Albo Pretorio on-line, con num. reg. \_\_\_\_\_, L'AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI, DI ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 40 ANNI, A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE "VALLERANA", prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- con Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della presente concessione;-----

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra individuate e rappresentate si conviene quanto segue:-----

-----**ART. 1-OGGETTO**-----

Il Comune di Bassano del Grappa, come sopra rappresentato, concede in uso all'operatore economico \_\_\_\_\_, che accetta, senza riserva alcuna, la malga di proprietà comunale ubicata in frazione di Rubbio denominata "Vallerana" e i relativi pascoli per l'esclusivo

utilizzo a fini zootecnici del territorio.-----

Dati Catastali: Comune Censuario di Bassano del Grappa – Sez. Valrovina –  
FOGLIO 1 – mappali 2,3,6/parte – FOGLIO 2 - mappali 3-4-5-8-9-10-11-20-  
21-23-26-42 ente urbano-43/parte-49-51 ente urbano – FOGLIO 3 – mappali  
1-2-15-17-26-60/parte.-----

La malga, avente un carico di 80 (ottanta) U.B.A. (Unità Bovino Adulto), è  
costituita dai seguenti fabbricati evidenziati nella planimetria allegata  
(ALLEGATO - A) abitazione, portico, servizio igienico esterno, fienile,  
concimaia e due stalle ad essa adiacenti, con esclusione di tutti gli altri edifici  
disseminati nella valle, che l'Amministrazione intende tenere a propria  
disposizione, in particolare:-----

- lo stallone di Busa Fonda (o Tonda) con circa 1.500 mq. di terreno  
circostante;-----
- i fabbricati di Vallerta delle Fratte (n. 2 stalloni, abitazione e porcilaia)  
con circa 15.000 mq. di terreno circostante,-----
- il fabbricato di Busa delle Saline con circa 3.000 mq. di terreno  
circostante.-----

I dati catastali della malga in concessione sono:-----

Comune Censuario di Bassano del Grappa – Sezione Valrovina- catasto  
fabbricati – Foglio 2 - mappale 42 - cat. D/10 - rendita 3.104,00 - Via  
Vallerana, piano T e 1.-----

Il Comune si riserva il diritto di passaggio per accedere ai suddetti fabbricati  
tenuti a disposizione e per compiere i necessari lavori di manutenzione,  
nonché uno spazio attorno ai medesimi di circa mq. 2.000 che potrà recintare.-

Il Comune potrà periodicamente aprire le recinzioni degli spazi che si è

riservato attorno ai fabbricati summenzionati, onde consentire il pascolo.-----

Sono in ogni caso escluse dalle aree in dotazione alla Malga quelle utilizzate per sentieri, strade, aree di deposito legna, aree per l'accesso alle superfici boscate e capanni per l'attività venatoria.-----

L'Amministrazione potrà in caso di necessità per iniziative diverse chiedere al concessionario la disponibilità temporanea di eventuali altre aree senza obbligo di alcun indennizzo. -----

Oltre a quanto stabilito nel presente atto il rapporto concessorio è, altresì, disciplinato dall'Avviso per la Manifestazione di Interesse per la concessione in uso della malga con i relativi allegati, compreso il "Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani" approvato dalla Comunità Montana del Brenta (ora Unione Montana Valbrenta), debitamente controfirmato per accettazione e depositato agli atti, e dalla dichiarazione di manifestazione di interesse, documenti tutti che, anche se non materialmente allegati, si intendono facenti parte del presente atto.-----

#### ----- ART. 2-CANONE DI CONCESSIONE -----

Il canone annuo di concessione è fissato in Euro 13.380,00 annui (tredicimilatrecentoottanta/00)-----

Il pagamento di detto canone avverrà in unica soluzione, da versarsi alla Tesoreria comunale entro il 31 agosto di ogni anno. Il canone suddetto sarà soggetto a rivalutazione Istat al 75% già dal secondo anno di concessione.-----

Il Comune invierà una lettera di invito a versare con l'indicazione dell'importo dovuto e delle modalità di versamento.-----

E' fatto divieto al **Concessionario** di opporre eccezioni dirette a non pagare o a ritardare il pagamento del canone. Il mancato pagamento di una singola

annualità del canone costituisce causa di risoluzione della concessione.-----

Il **Concessionario** non potrà chiedere al Comune riduzioni del canone in relazione ai danni eventualmente provocati alla cotica erbosa dai cinghiali se questi non comportano una diminuzione del carico UBA formalmente riconosciuto dal Servizio Forestale competente per territorio.-----

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora durante il periodo di concessione, il carico, come stabilito dal Servizio Forestale competente per territorio sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, subisca delle variazioni in più o in meno, verrà adeguato il relativo canone di concessione annuo.-----

#### -----ART. 3-DURATA CONCESSIONE -----

La presente concessione si riferisce alle stagioni monticatorie 2021-2022-2023-2024-2025-2026. Resta inteso, altresì, che la malga e i relativi pascoli sono concessi in uso per un periodo di due mesi antecedenti all'inizio della stagione monticatoria e di un mese successivo alla chiusura della stessa per l'espletamento dei lavori di manutenzione della malga e dei pascoli (quali manutenzione chiudende e pozze di abbeverata, sfalcio infestanti, spargimento di letame, pulizie dei fabbricati, ecc.) per un periodo annuale di concessione quindi di sette mesi (compresa la stagione monticatoria).-----

#### -----ART. 4-CAUZIONE-----

A garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione, il concessionario ha costituito deposito cauzionale pari al 10% dell'intero importo della concessione, per complessivi Euro 8.028,00 (ottomilazeroventiotto/00) mediante \_\_\_\_\_

Tale cauzione sarà restituita al **Concessionario** dopo la regolare riconsegna

dell'immobile. Il **Concedente** invece potrà soddisfare, mediante tale deposito, ogni eventuale suo credito dipendente dal presente atto compreso il recupero di eventuali canoni non pagati.-----

La cauzione suddetta è improduttiva di interessi a favore del **Concessionario**.-----

-----**ART. 5 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**-----

È fatto divieto al **Concessionario** di sub-concedere, in tutto o in parte, il contratto di concessione della malga con i relativi terreni di pertinenza, salvo il subentro di eredi in caso di decesso del titolare della concessione, previa verifica del possesso di tutti i requisiti necessari e sottoscrizione di apposito atto di subentro.-----

In caso di subconcessione o di cessione non autorizzate, la concessione sarà revocata e la cauzione interamente incamerata.-----

-----**ART. 6-CRITERI UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI**-----

Il **Concessionario**, in particolare, è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolativo. È, inoltre, tenuto al rispetto del "Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani" allegato all'Avviso di cui sopra e delle seguenti prescrizioni: -----

- 1) è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari precofenzionate agli animali;-----
- 2) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un massimo del 20% del fabbisogno energetico giornaliero; -----
- 3) tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della



maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al concessionario di effettuare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;-----

- 4) al fine di contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo al **Concessionario** di sostenere in proprio le spese per l'eliminazione, prima della fioritura, delle piante e in particolare del nocciolo (formazione vegetale di crescita spontanea non costituente e classificabile come bosco) mediante azione di taglio e SRADICAZIONE (estirpazione delle radici) con conseguente stabilizzazione e sistemazione, con mezzi meccanici idonei, della superficie interessata dall'intervento e successivo inerbimento, impiegando materiale di provenienza locale (essenze erbose provenienti dalle zone circostanti e autoctone) e ciò per tutta la durata dell'alpeggio; -----
- 5) è vietato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; -----
- 6) con prevalenza in malga di bestiame asciutto, al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio, vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una sezione all'altra.-----
- 7) dev'essere assicurata una presenza fisica ed abitativa continua all'interno del territorio della malga durante tutta la stagione monticaria.-----

---ART.7 - RESPONSABILITA' IN CAPO AL CONCESSIONARIO---

Il **Concessionario** risponderà di ogni danno che avesse a verificarsi a persone e cose, durante l'utilizzo dei beni concessi, lasciando sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità al riguardo.-----

#### **-ART. 8 - ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il **Concessionario** durante la durata della concessione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi riguardanti la gestione dei locali, delle strutture e/o degli impianti, ove presenti:-----

- 1) effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione della malga con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale;-----
- 2) provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione della malga, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;-----
- 3) sostenere le spese per le utenze relative alla gestione della malga, nonché ad assumere direttamente e a proprie spese i contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione;-----
- 4) provvedere interamente alla manutenzione ordinaria della malga, delle pertinenze e delle attrezzature e provvedere al ripristino delle normali condizioni in caso di compromissione della pubblica incolumità;
- 5) provvedere alla conduzione della centrale termica, ove presente, della malga, assumendo al riguardo la qualifica di terzo responsabile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.412/93 e s.m.i.;-----
- 6) provvedere alla redazione di denunce/comunicazioni, nonché acquisizioni/rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalla legislazione vigente ai fini della gestione e conduzione della malga e delle attrezzature, compresi gli oneri relativi al datore di

- lavoro/gestore dell'attività, denuncia messa a terra ecc;-----
- 7) provvedere qualora necessario al certificato di prevenzione incendi o al cambio di intestazione (se già acquisito in precedenza da altre società o dall'Amministrazione);-----
- 8) provvedere a eventuali rinnovi di certificati, autorizzazioni, licenze ai fini della gestione e conduzione della malga e delle attrezzature;-----
- 9) provvedere a tutte le verifiche impiantistiche previste dalla legislazione vigente (es: anello antincendio, manichette, estintori, impianto elettrico, impianto idrotermo-sanitario, impianti di allarme, impianti di trattamento aria, impianti antincendio, impianti di segnalazione sicurezza, linea vita, scariche atmosferiche , ripristino coperture e lattonerie ecc.);-----
- 10) assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D.Lgs. 81/2008;-----
- 11) nominare, quando necessario, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e il medico competente;-----
- 12) effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza della malga stessa;-----

**---ART. 9 – ULTERIORI IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO-----**

La ditta concessionaria dovrà caricare con bovini da latte e/o relativa rimonta una percentuale pari o superiore al 70% del n. di U.B.A. previsto per il pascolo.-----

**-----ART. 10 - ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-----**

La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del **Concessionario**; per manutenzione si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerente le strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici ove presenti ed in particolare:-----

1) riparazione degli impianti elettrici, idrici, scariche atmosferiche, termici, di areazione e igienico sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;-----

2) riparazioni e sostituzioni di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;-----

3) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di infissi e serramenti interni ed esterni, lattonerie e impianto parafulmine;-----

4) riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al gestore;-----

5) tinteggiature e trattamenti protettivi dei serramenti, delle opere in ferro, legno, pvc esistenti compresa la sostituzione di vetri e parti accessorie;-----

6) riparazione e mantenimento di pavimentazioni, intonaci e rivestimenti murali;-----

7) riparazione e cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;-----

8) pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo acque piovane e condotti fognari compreso la pulizia di pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane, pozzi perdenti e il relativo controllo dell'impianto fognario e scarichi;-----

- 9) riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani e opere in ferro esistenti;-----
- 10) manutenzione del verde all'interno dell'area interessata compreso il conferimento dei materiali in pubblica discarica;-----
- 11) pulizia e mantenimento in stato di decoro di tutte le aree pertinenziali della malga senza lasciare deposito di materiali e/o rifiuti;-----
- 12) controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra di cui al DPR 462/01, nonché le verifiche previste dalla legislazione vigente;-----
- 13) manutenzione e collaudo degli estintori, ove necessari, con le scadenze e modalità previste dalla legislazione vigente;-----
- 14) manutenzione periodica e verifica di tenuta come previsto dalla legislazione vigente delle strutture presenti, le azioni indicate sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici;-----
- 15) gli interventi manutentori di cui all'art. 5 del "Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani" di cui sopra;-----

#### **ART. 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA,**

Gli oneri di manutenzione straordinaria restano in carico all'Amministrazione Comunale che provvede direttamente, compatibilmente con gli oneri finanziari a disposizione e secondo quanto previsto all'art. 6 del "Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani" ". Il **Concessionario** ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Amministrazione ogni fatto o

deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione. Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto gestore.-----

-----**ART.12 - SPESE**-----

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, che verrà registrato a cura dell'Amministrazione **Concedente**, sono a carico del **Concessionario**.---

Ai soli fini fiscali si precisa che il canone per l'intera durata della concessione ammonta ad € 80.280,00 (ottantamiladuecentoottanta/00) salvo adeguamenti ISTAT e che a tale atto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 5 parte I Tariffa del D.P.R. N. 131/1986 precisando che si tratta di concessione avente ad oggetto fondo rustico.-----

-----**ART.13 - ASSISTENZA ORGANIZZAZIONI SINDACALI**-----

Il presente atto è redatto secondo quanto previsto dall'art. 45 della Legge sui patti agrari n. 203/82 e successive modificazioni, con l'assistenza dei rappresentanti dell'organizzazione sindacale della federazione provinciale Coldiretti di Vicenza, e precisamente:-----

- per il Comune di Bassano del Grappa: signor \_\_\_\_\_,  
come sopra meglio identificato;-----
- per il sig.....;signor.....  
come sopra meglio identificato.-----

che in calce si sottoscrivono.-----

E richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà approvandolo e confermandolo e che unitamente a me Segretario Generale lo sottoscrivono alle ore \_\_\_\_\_.

Consta di complessive numero \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) facciate di cui le prime  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) intere e quanto sin qui della \_\_\_\_\_, scritto sotto  
la mia direzione da persona di mia fiducia mediante stampante laser e  
completato da me ufficiale rogante.-----

**p.il Concedente Comune di Bassano del Grappa** \_\_\_\_\_

**il Concessionario** \_\_\_\_\_

**p. L'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLTORI**-----

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale** \_\_\_\_\_